

# L'OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI TV UNA STORIA ORDINARIA DI BUROCRAZIA

**P**ersiste in Italia, in piena era “digitale”, una forma di omologazione degli apparecchi Tv pensata, mirata ed istituita in piena epoca analogica, che appare oggi in aperta violazione dei trattati UE ma che, secondo il MISE, è tuttora in vigore. In occasione di questo numero di Market Place, voglio raccontare una storia di burocrazia ministeriale, molto assurda e, purtroppo, molto italiana.

## TRATTATI ISTITUTIVI EUROPEI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI

Cominciamo col ricordare che, il 25 marzo 1957, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha rappresentato la costituzione della Comunità Economica Europea e formalizzato il principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Principio che è stato trasmesso, consolidato ed ampliato in tutti i successivi trattati istitutivi che ci hanno portato al Trattato di Lisbona e quindi al Trattato sull'Unione Europea (TUE) al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed alla carta dei diritti Fondamentali dell'Unione

Europea. Questo processo ha comportato fin dal suo inizio l'esigenza di costituire un sistema di norme tecnico-giuridiche posto “al di sopra” di quello dei singoli stati nazionali, che superasse progressivamente le singole e onerose omologazioni nazionali richieste nei vari Stati Membri ma potesse garantire una rispondenza costruttiva a norme tecniche comuni, sotto il profilo qualitativo, dei prodotti destinati a circolare tra i vari Stati Membri o, là dove ciò non fosse (ancora) possibile per le difficoltà tecniche ed i tempi necessari, quanto meno a una loro conformità a principi comuni di sicurezza, atti ad assicurare la non pericolosità a tutela sia della sicurezza e della salute degli utenti che del libero mercato.

## “NUOVO APPROCCIO”: ELABORAZIONE DI REQUISITI ESSENZIALI COMUNI DI SICUREZZA

È stato quindi elaborato, anzitutto, il principio del “Nuovo Approccio”, con la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (“Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione”), la quale sottolinea l'urgenza di “ovviare alla presente situazione nel settore degli

ostacoli tecnici agli scambi e alla incertezza che ne risulta per gli operatori economici” e apre la strada ad una nuova tecnica normativa/legislativa comunitaria fondata sulla redazione di direttive che prevedono l'individuazione dei requisiti essenziali (di sicurezza, di protezione o di fenomeno, come ad esempio nel caso della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica) che devono necessariamente possedere tutti i prodotti commercializzati nella comunità e il ricorso, che rimane facoltativo, alle norme tecniche europee armonizzate. In questo modo, purché un determinato prodotto sia conforme per lo meno ad alcuni requisiti fondamentali di sicurezza individuati e concordati a livello europeo, può liberamente circolare nel territorio della comunità, senza che sia più necessaria alcuna omologazione nazionale, anche quando non sussistono (ancora) in proposito specifiche e dettagliate norme tecniche armonizzate europee, alle quali comunque si punta. Nuovo approccio “Globale”: si è quindi passati ad elaborare procedure omogenee di accertamento dei “Requisiti essenziali”: il 16.01.1990 Viene



### **MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (all'epoca "delle Comunità europee"), a seguito di approvazione da parte del Consiglio delle Comunità Europee, la Risoluzione del Consiglio del 21.12.1989 concernente "un approccio globale in materia di valutazione della conformità", per l'applicazione di procedure comunitarie. Nuovo approccio "Modulare": quindi, le procedure comuni così individuate sono dettagliate, definite e distinte in determinate tipologie, ossia in "moduli" omogenei: il 30/08/1993 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Decisione 90/683/CE del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. In tale decisione viene stabilito quali sono le procedure di valutazione di conformità che devono essere richiamate dalle direttive comunitarie di tipo Nuovo Approccio.

**SITUAZIONE ATTUALE E MARCHIO CE**

Esiste ormai una serie cospicua di direttive redatte e adottate sulla base delle disposizioni relative al Nuovo Approccio e all'Approccio Globale, siano esse costruite rispetto all'articolo 114 TFUE, che mira soprattutto ad assicurare la libera circolazione delle merci nella UE e/o la circolazione di merci conformi a regole inderogabili di sicurezza

(cosiddette "Direttive di Prodotto", come ad esempio quella sulla bassa tensione) o all'articolo 153 TFUE, che mira a raggiungere la conformità dei prodotti a requisiti di base comuni, arricchibili se del caso dai singoli Stati (direttive cosiddette "Sociali" (come ad esempio quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori).

Le direttive "Sociali", quindi, possono essere trasposte in modo parzialmente diverso da Stato membro a Stato membro.

Oggi, i requisiti di sicurezza (quali ad esempio, nel caso degli apparecchi di telecomunicazione: sicurezza degli utenti, delle reti di comunicazione, della privacy, protezione da frodi, accesso a servizi di emergenza e altri) sono nella maggioranza dei casi "incorporati" in norme tecniche armonizzate a livello europeo ("norme EN") con la conseguenza che la conformità alle norme EN, quando queste sussistono e sono state applicate, attesta la conformità ai requisiti essenziali stessi.

In particolare, è richiesto anzitutto al Produttore che intenda immettere in commercio apparecchi elettrici o elettronici di accertare preventivamente e di attestare, secondo uno o più dei "moduli" procedurali previsti, la conformità degli apparecchi a tali requisiti e di attestarla, tra l'altro, tramite le seguenti operazioni: (a) riproducendo sull'apparecchio (se manca lo spazio sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento) il

marchio CE, (b) redigendo un'apposita dichiarazione di conformità da esibire alle autorità che la richiedano e, (c) predisponendo un documento di fabbricazione da tenere a disposizione delle autorità.

**ESISTONO ANCORA NEGLI STATI MEMBRI REQUISITI TECNICI ESCLUSIVAMENTE NAZIONALI?**

La risposta è sì ma in casi rari e assai circoscritti. Per disciplinarli e limitarne gli effetti deleteri al commercio intra comunitario è stata emanata una disciplina specifica: si tratta del Regolamento 764/2008/CE (in vigore dal 2.08.09), che si applica solo ai prodotti o a quegli aspetti dei Prodotti che: NON sono oggetto di misure di armonizzazione specifiche e, NON sono oggetto di misure nazionali emesse sulla base di quanto previsto dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei Prodotti ai fini della sicurezza dei consumatori. La "ragion d'essere" del regolamento 764/2008 è quella di subordinare la libertà per gli Stati Membri di richiedere il rispetto di normative tecniche supplementari nazionali, all'esistenza effettiva di esigenze locali irrinunciabili (ad es. pubblica sicurezza; tutela della sicurezza delle comunicazioni, ecc.). Nello specifico, il Regolamento 764/08 istituisce la seguente procedura "trasparente": in tutti i casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro intenda a) effettuare prove ulteriori per autorizzare l'immissione

sul mercato di un prodotto, b) chiedere modifiche al prodotto; c) vietarne l'immissione sul mercato; d) disporre il ritiro dal mercato, essa dovrà preventivamente:

- 1) interpellare l'"operatore economico" interessato chiedendogli informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla commercializzazione legale in altro Stato membro;
- 2) comunicare all'operatore economico la decisione che intende assumere, motivandola e dandogli l'opportunità di inoltrare le proprie osservazioni entro un certo termine indicato;
- 3) astenersi, salvo in casi eccezionali, dal sospendere temporaneamente la commercializzazione del prodotto durante la procedura decisionale.
- 4) assumere ogni decisione finale sulla base del principio di proporzionalità;
- 5) notificare entro 20 giorni sia all'Operatore Economico che alla Commissione la propria decisione, che dovrà essere adeguatamente motivata.

- Il Regolamento stabilisce inoltre che gli Stati Membri dovranno designare dei "punti di contatto prodotti" nel loro territorio, con la finalità e l'obbligo di fornire, su richiesta degli operatori economici:

- a) Indicazioni circa le regole tecniche nazionali applicabili ad un particolare tipo di prodotto e la sussistenza di eventuali obblighi di autorizzazione preventiva;
- b) gli estremi delle autorità competenti nazionali, preposte alla sorveglianza sulle suddette regole, per

eventuali contatti;  
c) i mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra le autorità di cui sopra ed un operatore economico.

Nel caso del nostro paese, il “Punto di Contatto Prodotti” (PCP), che risponde entro 15 giorni, è istituito presso il MISE e può essere interpellato al seguente indirizzo:  
pcp.italia@mise.gov.it

**IL “CANALE C”  
E L'OMOLOGAZIONE  
DEGLI APPARECCHI TV  
IN ITALIA**

Veniamo ora al nostro caso. Nell'era dell'elettronica digitale e della marcatura CE, basata in larghissima misura sull'autocertificazione, sopravvive in Italia - e, come si vedrà, non solo sulla carta - un vero e proprio mostriciattolo preistorico: l'omologazione degli apparecchi Tv non fabbricati nella UE o nello Spazio Economico Europeo (cosiddetto “Canale C”). Tale onerosa, obsoleta ed assolutamente inutile procedura è stabilita dal D.M. 26/3/92 (G.U. n° 91 del 17/4/92) ed affonda le sue radici nella normativa italiana che ha regolamentato “novità tecnologiche” quali il televideo (D.M. 3/8/84) ed la funzione stereo nei Tv (D.M. 29/3/85), nonché nella normativa dei lontani anni '70, relativa alla omologazione generica degli apparecchi Tv (D.M. 6/2/78).

In sostanza, tralasciando alcuni requisiti nazionali oramai palesemente non più validi, la disciplina

nazionale in esame richiede che gli apparecchi Tv siano conformi (1) alla normativa in materia di televideo e (2) al piano nazionale delle frequenze (analogiche), che assegna alle Autorità la banda 81-88MHz per la diffusione del canale di televisione C nelle località di Torino e Staletti (!). Quanto al punto (1), in particolare, gli apparecchi Tv, se predisposti per televideo, devono essere forniti di presa di peritelevisione; se non forniti di tale presa o non dotati di stereofonia, dovrebbero riportare un'etichetta di 100 x150 mm, con una determinata informativa di legge.

La conformità ad entrambi i requisiti (1) e (2) va quindi attestata come segue: quanto agli apparecchi “fabbricati e commercializzati” nella UE (e nello Spazio Economico Europeo) tramite un'auto certificazione di conformità del produttore o importatore dell'apparato (o a scelta, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato da uno Stato Membro o dall' ISPT – Istituto Superiore per le Telecomunicazioni). quanto agli apparecchi fabbricati in paese extra UE/SEE, una omologazione ministeriale ai sensi della “vecchia” procedura in uso sin dagli anni '70 (=D.M. 6/2/78).

Ricordo, incidentalmente, che il DM 26.03.1992 prevede l'obbligo dell'uso della lingua italiana (i) per la redazione degli schemi elettrici e (ii) per le indicazioni dei comandi: tuttavia la Commissione

UE, con riferimento ad un ricorso depositato dai produttori nel corso del 1997 (ricorso P/97/4050), ha stabilito che l'obbligo (i) è illegittimo (ed il governo italiano si è impegnato a non pretendere più la soddisfazione di tale requisito), mentre l'obbligo (ii) non è necessario purché le istruzioni d'uso dell'apparecchio TV siano in italiano (lettera della Commissione UE – Direzione XV in data 26.03.1999, prot. n.00001842).

**COSA HA CHIESTO  
ANDEC AL MINISTERO**

Posto che la normativa di cui sopra, ancorché palesemente superata ed obsoleta, è tuttora in vigore, con immaginabili inutili oneri in capo agli importatori, in data 12.09.2013 ANDEC inviava al MISE – DIREZIONE COMUNICAZIONI, la seguente richiesta: “Oggetto: Decreto Interministeriale 6 settembre 1978 - DM 26 marzo 1992 Canale C Come noto, il D.M. 26/3/92 (G.U. n° 91 del 17/4/92) stabilisce peculiari requisiti degli apparecchi di ricezione Tv tra cui, in particolare, il rispetto della banda 81-88MHz per la diffusione del canale di televisione C nelle località di Torino e Staletti; inoltre, il suddetto decreto stabilisce che tale conformità vada attestata, quanto agli apparecchi “fabbricati e commercializzati” nella UE e nello Spazio Economico Europeo, tramite anche solo una dichiarazione di conformità rilasciata dal

produttore o importatore dell'apparato, mentre, quanto agli apparecchi fabbricati in Stato extra UE, tramite una omologazione ministeriale ai sensi del D.M. 6/2/78.

A seguito dell'intervenuto completamento del passaggio al digitale terrestre, le previsioni e gli obblighi imposti dal DM 26.03.1992 appaiono privi di qualsiasi fondamento, si da far ragionevolmente ritenere che il suddetto Decreto Ministeriale, che rientrava nel campo di applicazione del Regolamento UE 764/2008, debba considerarsi non più operante.

Manca tuttavia ad oggi una qualsiasi manifestazione in proposito di codesto Ministero, il quale non ha invece mancato in altri casi di dichiarare espressamente abrogati Decreti Ministeriali non più validi (come ad esempio nel caso del DM 548/1995, abrogato con successivo DM 28.01.2011 n. 36, emanato a seguito di procedura di infrazione comunitaria, alla quale auspichiamo non sia necessario nel caso di specie dare corso).

Conseguentemente, permane tra i nostri associati una situazione di incertezza circa l'operatività del DM 26.03.1992, che induce molti operatori interessati a continuare ad assicurare la conformità dei loro prodotti alla suddetta anacronistica normativa, con spese e disagi che si rende evidentemente opportuno evitare. Siamo pertanto a richiedere a codesto Ministero la conferma formale delle nostre conclusioni e,

pertanto, che tutti quanti gli obblighi imposti dal DM 26.03.1992 al produttore o importatore degli apparati Tv NON sono più operanti. Rimanendo in attesa di una cortese risposta, inviamo i migliori saluti”.

**COSA HA RISPOSTO IL MINISTERO**

Con lettera ricevuta nel dicembre 2013 che si riproduce separatamente oltre, il Ministero ha confermato che la procedura di omologazione sopra descritta è tuttora vigente, anche se “...l’Amministrazione, prendendo atto delle innovazioni tecnologiche introdotte recentemente e in parte di nuove disposizioni normative... si è attivata per rivisitare le norme tecniche relative alle apparecchiature televisive... le conseguenti proposte saranno oggetto di proposta all’organo di Governo...” nei tempi biblici, aggiungo, che ci possiamo presumibilmente aspettare.

**L’OMOLOGAZIONE ITALIANA DEGLI APPARECCHI TV È DAVVERO LECITA?**

Occorre premettere che l’omologazione è richiesta anche nel caso di prodotti fabbricati, ad esempio in Cina, sdoganati a Rotterdam e quindi, pur divenuti “europei” perché immessi in libera pratica, introdotti dall’Olanda in Italia. Infatti, ciò che conta per determinare se è sufficiente una auto certificazione del produttore o se è necessaria una omologazione del tipo, non è la provenienza, ma la circostanza che l’apparecchio Tv sia

stato o meno fabbricato e commercializzato nel territorio UE/SEE.

Esaminiamo pertanto cosa dice la legislazione europea in proposito .

Ai sensi della normativa europea, l’istituzione di un mercato unico europeo “comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” (art. 26.2 Trattato sul

Funzionamento dell’Unione Europea o TFUE).

In particolare, “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative...”

all’esportazione o all’importazione, quali ad esempio un dazio, o una quota massima di beni introducibili tra Stato membro e Stato membro, “... nonché qualsiasi misura di effetto equivalente” (artt. 34 -35 TFUE).

Sono però validi “...i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali...” (art. 36 TUFUE).

Va a questo punto precisato che per “misura di effetto equivalente” ad una restrizione vietata, si intende una qualsiasi disposizione di legge che ne abbia in concreto lo stesso effetto e che non sia obiettivamente giustificata da nessuno dei motivi “imperativi” interesse nazionale fatti salvi dall’ art.36.

- Alcuni esempi: la Corte di Giustizia Europea ha

considerato vietato - in quanto misura “ad effetto equivalente” - l’obbligo, imposto dalla legge belga, di vendere la margarina in imballaggi cubici per distinguerla dal burro: lo stesso risultato, infatti, si può raggiungere con un’opportuna etichettatura senza imporre ai produttori non belgi che intendono esportare in quel paese tale oneroso svantaggio competitivo<sup>1</sup>.

- In altro caso, è stato considerato illegittimo il divieto imposto da uno Stato membro a commercializzare manufatti in metalli preziosi che non riportassero la punzonatura esclusivamente prevista da leggi nazionali; anche in questo caso, infatti, non sono stati identificati dalla Autorità UE vere e proprie esigenze di ordine pubblico che non potessero essere agevolmente realizzate in altro modo<sup>2</sup>.

- Ricordo infine il caso in cui è stato riconosciuto lecito, in quanto volto a garantire la protezione dei minori, il divieto imposto da una disposizione nazionale di commercializzare per corrispondenza e tramite internet video e Dvd privi dell’ indicazione di un limite d’età consentito per la visione, limite deciso da un’autorità amministrativa nazionale o da un organismo nazionale di autoregolamentazione; ciò condizione che la procedura per richiedere ed ottenere l’indicazione o meno del limite di età fosse ragionevolmente breve<sup>3</sup>.

Discende da quanto si è detto, pertanto, l’assoluta illegittimità dell’omologazione

tuttora richiesta per la commercializzazione in Italia di apparecchi Tv fabbricati al di fuori del territorio della UE/SEE: essa di fatto svantaggia gli operatori degli altri Stati membri che importino nel nostro paese apparecchi Tv che, ancorché originariamente fabbricati al di fuori della UE, siano già stati introdotti sul mercato europeo e godano della libera circolazione assicurata dal TFUE all’articolo 26. Non c’è dubbio, infatti, che almeno al momento, in era digitale, non vige più alcuna necessità di tutelare le comunicazioni e quindi l’ordine pubblico, costituente l’unica eccezione invocabile alla stregua dell’ art. 36 del TFUE.

Mancando d’altra parte un’industria nazionale di apparecchi Tv, non consegue da quanto sopra neppure un vantaggio, seppure di fatto ed indiretto, alla nostra economia.

Per concludere, visti i tempi lunghissimi della burocrazia italiana che possiamo aspettarci per una “ auto abrogazione “ di questo inutile e anacronistico lacciolo, c’è da attivarsi affinché l’illegittimità del D.M. 26.03.1992 venga al più presto denunciata alla competenti autorità UE, nell’auspicio che, pur non essendovi obbligate, decidano - almeno loro - di intervenire. 

1 Causa C-261/81 Rau contro de Smedt .

2 Causa C-30/99 Commissione contro Irlanda .

3 Causa C.244/06 Dynamic Medien



## L' OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI TV , OVVERO IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI

### *Un storia di burocrazia italiana*

**Avv. Maurizio Iorio ©**

Persiste in Italia , in piena era “ digitale “ , una forma di omologazione degli apparecchi TV pensata , mirata ed istituita in piena epoca analogica , che appare oggi in aperta violazione dei trattati UE ma che , secondo il MISE , è tuttora in vigore .

In occasione di questo numero di *Market Place* , voglio raccontare una storia di burocrazia ministeriale , molto assurda e , purtroppo , molto italiana .

### **TRATTATI ISTITUTIVI EUROPEI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI**

Cominciamo col ricordare che Il 25 marzo 1957 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha rappresentato la costituzione della Comunità Economica Europea e formalizzato il principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali . Principio che è stato trasmesso , consolidato ed ampliato in tutti i successivi trattati istitutivi che ci hanno portato al Trattato di Lisbona e quindi al Trattato sull' Unione Europea ( TUE ) al Trattato sul funzionamento dell' Unione europea ( TFUE ) ed alla carta dei diritti Fondamentali dell' Unione Europea .

Questo processo ha comportato fin dal suo inizio l'esigenza di costituire un sistema di norme tecnico-giuridiche posto “ al di sopra” di quello dei singoli stati nazionali , che superasse progressivamente le singole e onerose omologazioni nazionali richieste nei vari Stati Membri ma potesse garantire una rispondenza costruttiva a norme tecniche comuni , sotto il profilo qualitativo , dei prodotti destinati a circolare tra i vari Stati Membri o , là dove ciò non fosse ( ancora ) possibile per le difficoltà tecniche ed i tempi necessari , quanto meno a una loro conformità a principi comuni di sicurezza, atti ad assicurare la non pericolosità a tutela sia della sicurezza e della salute degli utenti che del libero mercato.

### **“ NUOVO APPROCCIO “ : ELABORAZIONE DI REQUISITI ESSENZIALI COMUNI DI SICUREZZA**

E' stato quindi elaborato , anzitutto , il principio del “ Nuovo Approccio” , con la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 ( "Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione “ ) , la quale sottolinea l'urgenza di "*ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e alla incertezza che ne risulta per gli operatori economici*" e apre la strada ad una nuova tecnica normativa / legislativa comunitaria fondata sulla redazione di direttive che prevedono l ' individuazione dei requisiti essenziali ( di sicurezza, di protezione o di fenomeno, come ad esempio nel caso della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica ) che devono necessariamente possedere tutti i prodotti commercializzati nella Comunità e il ricorso , che rimane facoltativo , alle norme tecniche europee

armonizzate . In questo modo , purché un determinato prodotto sia conforme per lo meno ad alcuni requisiti fondamentali di sicurezza individuati e concordati a livello europeo , può liberamente circolare nel territorio della comunità , senza che sia più necessaria alcuna omologazione nazionale , anche quando non sussistono ( ancora ) in proposito specifiche e dettagliate norme tecniche armonizzate europee , alle quali comunque si punta .

**Nuovo approccio “ Globale “** : si è quindi passati ad elaborare procedure omogenee di accertamento dei “ Requisiti essenziali “ : il 16.01.1990 Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea ( all’ epoca “ delle Comunità europee “ ) , a seguito di approvazione da parte del Consiglio delle Comunità Europee , la Risoluzione del Consiglio del 21.12.1989 concernente "un approccio globale in materia di valutazione della conformità", per l'applicazione di procedure comunitarie.

**Nuovo approccio “ Modulare “** : quindi , le procedure comuni così individuate sono dettagliate , definite e distinte in determinate tipologie , ossia in “ moduli “ omogenei : il 30/08/1993 viene pubblicata i sulla Gazzetta Ufficiale la Decisione 93/465/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 , concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

In tale decisione viene stabilito quali sono le procedure di valutazione di conformità che devono essere richiamate dalle direttive comunitarie di tipo Nuovo Approccio.

## **SITUAZIONE ATTUALE E MARCHIO CE**

Esiste ormai una serie cospicua di direttive redatte e adottate sulla base delle disposizioni relative al Nuovo Approccio e all'Approccio Globale, siano esse costruite rispetto all'articolo 114 TFUE , che mira soprattutto ad assicurare la libera circolazione delle merci nella UE e/o la circolazione di merci conformi a regole inderogabili di sicurezza ( cosiddette “ *Direttive di Prodotto* “ , come ad esempio quella sulla bassa tensione ) o all'articolo 153 TFUE , che mira a raggiungere la conformità dei prodotti a requisiti di base comuni , arricchibili se del caso dai singoli Stati ( direttive cosiddette “ *Sociali* “ ( come ad esempio quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori ) .

Le direttive “ Sociali “ , quindi, sono posso essere trasposte in modo parzialmente diverso da Stato membro a Stato membro .

Oggi , i requisiti di sicurezza ( quali ad esempio , nel caso degli apparecchi di telecomunicazione : sicurezza degli utenti , delle reti di comunicazione , della privacy , protezione da frodi , accesso a servizi di emergenza e altri ) sono nella maggioranza dei casi " incorporati " in norme tecniche armonizzate a livello europeo ( “ norme EN “ ) con la conseguenza che la conformità alle norme EN , quando queste sussistono e sono state applicate , attesta la conformità ai requisiti essenziali stessi .

In particolare , é richiesto anzitutto al Produttore che intenda immettere in commercio apparecchi elettrici o elettronici di accertare preventivamente e di attestare , secondo uno o più dei " moduli "

procedurali previsti i , la conformità degli apparecchi a tali requisiti e di attestarla , tra l' altro , tramite le eseguenti operazioni : (a) riproducendo sull' apparecchio ( se manca lo spazio sull' imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento ) il marchio CE , (b) redigendo un' apposita dichiarazione di conformità da esibire alle autorità che la richiedano e , (c) predisponendo un documento di fabbricazione da tenere a disposizione delle autorità .

### **ESISTONO ANCORA NEGLI STATI MEMBRI REQUISITI TECNICI ESCLUSIVAMENTE NAZIONALI ?**

La risposta è sì ma in casi rari e assai circoscritti . Per disciplinarli e limitarne gli effetti deleteri al commercio intra comunitario , è stata emanata una disciplina specifica : si tratta del **Regolamento 764/2008/CE** ( in vigore dal 2.08.09 ) , che si applica solo ai prodotti o a quegli aspetti dei Prodotti che :

- (i) NON sono oggetto di misure di armonizzazione specifiche e ,
- (ii) NON sono oggetto di misure nazionali emesse sulla base di quanto previsto dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei Prodotti ai fini della sicurezza dei consumatori .

La “ ragion d' essere del regolamento 764/2008 è quella di subordinare la libertà per gli Stati Membri di richiedere il rispetto di normative tecniche supplementari nazionali , **all' esistenza effettiva di esigenze locali irrinunciabili** ( ad es. pubblica sicurezza ; tutela della sicurezza delle comunicazioni , ecc. ) .

- Nello specifico , il Regolamento 764/08 istituisce la seguente procedura “ trasparente ” : in tutti i casi in cui l' autorità competente di uno Stato membro intenda a) effettuare prove ulteriori per autorizzare l' immissione sul mercato di un prodotto , b) chiedere modifiche al prodotto ; c) vietarne l' immissione sul mercato ; d) disporre il ritiro dal mercato , essa dovrà preventivamente :

- 1) interpellare l' “ operatore economico “ interessato chiedendogli informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla commercializzazione legale in altro Stato membro ;
- 2) Comunicare all' operatore economico la decisione che intende assumere , motivandola e dandogli l' opportunità di inoltrare le proprie osservazioni entro un certo termine indicato ;
- 3) astenersi , salvo in casi eccezionali , dal sospendere temporaneamente la commercializzazione del prodotto durante la procedura decisionale .
- 4) assumere ogni decisione finale sulla base del principio di proporzionalità ;
- 5) notificare entro 20 giorni sia all' Operatore Economico che alla Commissione la propria decisione , che dovrà essere adeguatamente motivata .

- Il Regolamento stabilisce inoltre che gli Stati Membri dovranno designare dei “ punti di contatto prodotti “ nel loro territorio , con la finalità e l' obbligo di fornire , su richiesta degli operatori economici :

- a) Indicazioni circa le regole tecniche nazionali applicabili ad un particolare tipo di prodotto e la sussistenza di eventuali obblighi di autorizzazione preventiva ;

b) gli estremi delle autorità competenti nazionali , preposte alla sorveglianza sulle suddette regole , per eventuali contatti ;

c) i mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra le autorità di cui sopra ed un operatore economico .

Nel caso del nostro paese , il “ Punto di Contatto Prodotti” (PCP) , che risponde entro 15 giorni , é istituito presso il MISE e può essere interpellato al seguente indirizzo : [pcp.italia@mise.gov.it](mailto:pcp.italia@mise.gov.it)

## **II “ Canale C “ E L’OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI TV IN ITALIA**

Veniamo ora al nostro caso . Nell’ era dell’ elettronica digitale e della marcatura CE , basata in larghissima misura sull’ autocertificazione , sopravvive in Italia - e , come si vedrà , non solo sulla carta - un vero e proprio mostriaccio preistorico : l’ omologazione degli apparecchi TV non fabbricati nella UE o nello Spazio Economico Europeo ( cosiddetto “ Canale C “ ) .

Tale onerosa , obsoleta ed assolutamente inutile procedura è stabilita dal D.M. 26/3/92 (G.U. n° 91 del 17/4/92) ed affonda le sue radici nella normativa italiana che ha regolamentato “ novità tecnologiche “ quali il televideo (D.M. 3/8/84) ed la funzione stereo nei TV (D.M. 29/3/85) , nonché nella normativa dei lontani anni ’70 , relativa alla omologazione generica degli apparecchi TV (D.M. 6/2/78).

In sostanza , tralasciando alcuni requisiti nazionali oramai palesemente non più validi , la disciplina nazionale in esame richiede che gli apparecchi TV siano conformi (1) alla normativa in materia di televideo e (2) al piano nazionale delle frequenze ( analogiche ) , che assegna alle Autorità la banda 81-88MHz per la diffusione del canale di televisione C nelle località di Torino e Staletti ( ! ).

Quanto al punto (1), in particolare, gli apparecchi TV , se predisposti per televideo, devono essere forniti di presa di peritelevisione ; se non forniti di tale presa o non dotati di stereofonia , dovrebbero riportare un’etichetta di mm. 100 x mm. 150 con una determinata informativa di legge . La conformità ad entrambi i requisiti (1) e (2) va quindi attestata come segue :

- (a) quanto agli apparecchi “fabbricati e commercializzati” nella UE (e nello Spazio Economico Europeo ) tramite un’ **auto certificazione di conformità** del produttore o importatore dell’apparato ( o a scelta, in alternativa , un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato da uno Stato Membro o dall’ ISPT – Istituto Superiore per le Telecomunicazioni ) .
- (b) quanto agli apparecchi fabbricati in paese extra UE/SEE , **una omologazione ministeriale** ai sensi della “ vecchia “ procedura in uso sin dagli anni ’70 ( = D.M. 6/2/78 ) .

Ricordo , incidentalmente , che il DM 26.03.1992 prevede l’ obbligo dell’ uso della lingua italiana (i) per la redazione degli schemi elettrici e (ii) per le indicazioni dei comandi : tuttavia la Commissione UE , con riferimento ad un ricorso depositato dai produttori nel corso del 1997 ( ricorso P/97/4050 ) , ha stabilito che l’ obbligo (i) è illegittimo ( ed il governo italiano si è impegnato a non pretendere più la soddisfazione di tale requisito ) , mentre l’ obbligo (ii) non è necessario purché le istruzioni d’



uso dell' apparecchio TV siano in italiano ( lettera della Commissione UE – Direktoratò XV in data 26.03.1999 , prot. n.00001842 ) .

### **COSA HA CHIESTO ANDEC AL MINISTERO**

Posto che la normativa di cui sopra, ancorché palesemente superata ed obsoleta, è tuttora in vigore , con immaginabili inutili oneri in capo agli importatori , in data 12.09.2013 ANDEC inviava al MISE – DIREZIONE COMUNICAZIONI , la seguente richiesta :

**“ Oggetto: Decreto Interministeriale 6 settembre 1978 - DM 26 marzo 1992 Canale C**

***Come noto, il D.M. 26/3/92 (G.U. n° 91 del 17/4/92) stabilisce peculiari requisiti degli apparecchi di ricezione TV tra cui, in particolare, il rispetto della banda 81-88MHz per la diffusione del canale di televisione C nelle località di Torino e Staletti; inoltre, il suddetto decreto stabilisce che tale conformità vada attestata, quanto agli apparecchi “fabbricati e commercializzati” nella UE e nello Spazio Economico Europeo, tramite anche solo una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o importatore dell'apparato, mentre, quanto agli apparecchi fabbricati in Stato extra UE, tramite una omologazione ministeriale ai sensi del D.M. 6/2/78.***

***A seguito dell'intervenuto completamento del passaggio al digitale terrestre, le previsioni e gli obblighi imposti dal DM 26.03.1992 appaiono privi di qualsiasi fondamento, sì da far ragionevolmente ritenere che il suddetto Decreto Ministeriale, che rientrava nel campo di applicazione del Regolamento UE 764/2008, debba considerarsi non più operante.***

***Manca tuttavia ad oggi una qualsiasi manifestazione in proposito di codesto Ministero, il quale non ha invece mancato in altri casi di dichiarare espressamente abrogati Decreti Ministeriali non più validi (come ad esempio nel caso del DM 548/1995, abrogato con successivo DM 28.01.2011 n. 36 , emanato a seguito di procedura di infrazione comunitaria, alla quale auspichiamo non sia necessario nel caso di specie dare corso).***

***Conseguentemente, permane tra i nostri associati una situazione di incertezza circa l'operatività del DM 26.03.1992, che induce molti operatori interessati a continuare ad assicurare la conformità dei loro prodotti alla suddetta anacronistica normativa, con spese e disagi che si rende evidentemente opportuno evitare.***

***Siamo pertanto a richiedere a codesto Ministero la conferma formale delle nostre conclusioni e, pertanto, che tutti quanti gli obblighi imposti dal DM 26.03.1992 al produttore o importatore degli apparati TV NON sono più operanti.***

***Rimanendo in attesa di una cortese risposta, inviamo i migliori saluti “.***

### **COSA HA RISPOSTO IL MINISTERO**

Con lettera ricevuta nel dicembre 2013 che si riproduce separatamente oltre , **il Ministero ha confermato che la procedura di omologazione sopra descritta è tuttora vigente, anche se ”**

.... l' Amministrazione , prendendo atto delle innovazioni tecnologiche introdotte recentemente e in parte di nuove disposizioni normative .... si è attivata per rivisitare le norme tecniche relative alle apparecchiature televisive..... Le conseguenti proposte saranno oggetto di proposta all' organo di Governo ... “ nei tempi biblici , aggiungo , che ci possiamo presumibilmente aspettare .... .

## **L' OMOLOGAZIONE ITALIANA DEGLI APPARECCHI TV E' DAVVERO LECITA ?**

Occorre premettere che l' omologazione è richiesta anche nel caso di prodotti fabbricati , ad esempio in Cina , sdoganati Rotterdam e quindi , pur divenuti “ europei “ perché immessi in libera pratica , introdotti dall' Olanda in Italia . Infatti , ciò che conta per determinare se è sufficiente una auto certificazione del produttore o se è necessaria una omologazione del tipo , non è la provenienza , ma la circostanza che l' apparecchio TV si stato o meno fabbricato e commercializzato nel territorio UE / SEE .

Esaminiamo pertanto cosa dice la legislazione europea in proposito .

Ai sensi della normativa europea , l' istituzione di un mercato unico europeo “ **comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci , delle persone , dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati** “ ( art. 26 . 2 Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea o TFUE ) .

In particolare, “ **Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative ...** “ all' esportazione o all' importazione , quali ad esempio un dazio , o una quota massima di beni introducibili tra Stato membro e Stato membro , “ **... nonché qualsiasi misura di effetto equivalente** “ ( artt. 34 -35 TFUE ) .

Sono però validi ” **... i divieti o restrizioni all' importazione, all' esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali ....** “ ( art. 36 TUFUE ) .

Va a questo punto precisato che per “ **misura di effetto equivalente** “ ad una restrizione vietata , si intende una qualsiasi disposizione di legge che ne abbia in concreto lo stesso effetto e che non sia obiettivamente giustificata da nessuno dei motivi “ imperativi “ interesse nazionale fatti salvi dall' art. 36 .

- Alcuni esempi : la Corte di Giustizia Europea ha considerato vietato – in quanto misura “ ad effetto equivalente “ - l' obbligo , imposto dalla legge belga , di vendere la margarina in imballaggi cubici per distinguerla dal burro : lo stesso risultato , infatti , si può raggiungere con un' opportuna etichettatura senza imporre ai produttori non belgi che intendono esportare in quel paese tale oneroso svantaggio competitivo <sup>1</sup> .

- In altro caso , è stato considerato illegittimo il divieto imposto da uno Stato membro a commercializzare manufatti in metalli preziosi che non riportassero la punzonatura esclusivamente

---

<sup>1</sup> Causa C-261/81 Rau contro de Smedt .

prevista da leggi nazionali ; anche in questo caso , infatti , non sono stati identificati dalla Autorità UE vere e proprie esigenze di ordine pubblico che non potessero essere agevolmente realizzate in altro modo <sup>2</sup> .

- Ricordo infine il caso in cui è stato riconosciuto lecito , in quanto volto a garantire la protezione dei minori , il divieto imposto da una disposizione nazionale di commercializzare per corrispondenza e tramite internet video e DVD privi dell' indicazione di un limite d' età consentito per la visione , limite deciso da un' autorità amministrativa nazionale o da un organismo nazionale di autoregolamentazione ; ciò condizione che la procedura per richiedere ed ottenere l' indicazione o meno del limite di età fosse ragionevolmente breve <sup>3</sup> .

Discende da quanto si è detto , pertanto , **l' assoluta illegittimità dell' omologazione tuttora richiesta per la commercializzazione in Italia di apparecchi TV fabbricati al di fuori del territorio della UE / SEE** : essa di fatto svantaggia gli operatori degli altri Stati membri che importino nel nostro paese apparecchi TV che , ancorché originariamente fabbricati al di fuori della UE , siano già stati introdotti sul mercato europeo e godano della libera circolazione assicurata dal TFUE all' articolo 26 .

Non c' è dubbio , infatti , che almeno al momento , in era digitale , non vige più alcuna necessità di tutelare le comunicazioni e quindi l' ordine pubblico , costituente l' unica eccezione invocabile alla stregua dell' art. 36 del TFUE .

Mancando d' altra parte un' industria nazionale di apparecchi TV , non consegue da quanto sopra neppure un vantaggio , seppure di fatto ed indiretto , alla nostra economia .

Per concludere , visti i tempi lunghissimi della burocrazia italiana che possiamo aspettarci per una “ auto abrogazione “ di questo inutile e anacronistico lacciuolo , c' è da attivarsi affinché l' illegittimità del D.M. 26.03.1992 venga al più presto denunciata alla competenti autorità UE , nell' auspicio che , pur non essendovi obbligate , decidano - almeno loro - di intervenire.

**Avv. Maurizio Iorio**

---

<sup>2</sup> Causa C-30/99 Commissione contro Irlanda .

<sup>3</sup> Causa C.244/06 Dynamic Medien

*Deiana*



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO  
Divisione II – Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0082373 - 23/12/2013 - USCITA



00823737000

ANDEC – Associazione Nazionale  
Importatori e Produttori di Elettronica Civile  
(Att. Avv. Maurizio IORIO)  
E-mail : [segreteria@andec.it](mailto:segreteria@andec.it)

per conoscenza:

ISTITUTO SUPERIORE C.T.I.  
Divisione IV

SEDE

DGPGSR / II

OGGETTO: Decreto Interministeriale 6 settembre 1978 – DM 26 marzo 1992.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, relativa all'argomento di cui all'oggetto, nonché ai relativi incontri con l'ISCTI, si comunica che le norme di tecniche applicabili vigenti per la certificazione in oggetto sono:

- **dM 6-2-1978:** Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione.
- **dM 3-8-1984:** Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo.
- **dM 3-8-1984:** Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici.
- **dM 29-3-1985:** Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche.
- **dM 26-3-1992:** Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione.

Dal combinato disposto di tali decreti, risulta che per le apparecchiature fabbricate in paesi terzi la certificazione di rispondenza in oggetto venga rilasciata dall'Amministrazione competente, che, ai sensi del dPR 28-11-2008 n°197 e del d.M 7-5-2008, è il Ministero Sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico e l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione.

Tuttavia, l'Amministrazione, prendendo atto delle innovazioni tecnologiche introdotte recentemente e in parte di nuove disposizioni normative, tra cui la legge 26-4-2012 n. 44, recante la conversione del D.L. 2-3-2012 n. 16, art. 3-quinques, comma 5, si è attivata per rivisitare le norme tecniche relative alle apparecchiature televisive. Le conseguenti valutazioni saranno oggetto di proposta all'organo di Governo per la revisione della richiamata normativa in premessa, da cui potrebbero derivare anche proposte di tipo abrogativo. Nelle more di quanto rappresentato restano, ovviamente, vigenti le richiamate disposizioni in materia.